

Norme per la caccia nell'Area contigua

Nel Parco la caccia è vietata; ai sensi della Legge n.394/1991 è consentita unicamente nelle aree di Pre-Parco e vi possono accedere soltanto i cittadini in possesso dei requisiti di legge che abbiano la residenza anagrafica nei Comuni del Parco ed inoltrino formale richiesta.

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento è redatto in attuazione di quanto stabilito:

- ❑ all'articolo 32 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (di seguito definita Legge 394);
- ❑ all'articolo 7 della Legge 2 aprile 1988, n. 11 e successive modifiche (di seguito definita Legge Regionale);
- ❑ all'articolo 21 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (di seguito detta Legge 157);
- ❑ agli articoli 20 e 21 della Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e successive modifiche (di seguito definita Legge 8);
- ❑ all'articolo 9.5 del Piano Territoriale del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese; nonché, in generale, nel rispetto di tutti gli articoli ed i commi inerenti la materia trattata, compresi nelle norme di cui sopra.

2. Il presente Regolamento recepisce inoltre:

- ❑ il Regolamento Regionale 6 aprile 1995, n.21;
- ❑ la Carta Regionale delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia Romagna (di seguito detta Carta delle Vocazioni);
- ❑ il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Modena attualmente vigente (di seguito detto Piano Faunistico);
- ❑ il Regolamento Provinciale per la gestione faunistico venatoria degli Ungulati della Provincia di Modena;
- ❑ il Regolamento Provinciale per la gestione degli appostamenti fissi di caccia;
- ❑ il Calendario Venatorio Provinciale.

3. Il presente Regolamento, sulla base dei riferimenti normativi elencati ai commi 1 e 2, al fine di tutelare le popolazioni di fauna selvatica viventi stabilmente o per periodi ricorrenti nel comprensorio di parco e pre-parco, contribuisce a dettagliare ulteriormente le forme, i mezzi, le modalità di svolgimento dell'esercizio venatorio ed altri aspetti della gestione faunistico-venatoria, ed in particolare definisce:

- ❑ le condizioni di accesso dei cacciatori al pre-parco;
- ❑ l'elenco delle specie cacciabili;
- ❑ i periodi, le giornate e gli orari di caccia;
- ❑ il carniere giornaliero e stagionale per specie;
- ❑ le limitazioni inerenti le tecniche di esercizio della caccia (vagante e da appostamento).

Articolo 2 – Condizioni di accesso dei cacciatori al pre-parco e programmazione delle presenze

1. Ai sensi dell'articolo 32 della Legge 394, sono ammessi all'esercizio dell'attività venatoria nel territorio di pre-parco i soli cittadini, in possesso dei requisiti di legge, che abbiano la residenza anagrafica nei Comuni del Parco ed inoltrino formale richiesta all'Ente Parco.

2. L'Ente parco, anche sulla base delle consistenze faunistiche stimate, stabilisce annualmente il numero massimo di cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria nel pre-parco.

3. In caso si verifichi eccedenza di domande di accesso rispetto alla disponibilità di cui al comma precedente, hanno la priorità i cacciatori che abbiano esercitato l'attività venatoria nel pre-parco nelle due stagioni precedenti a quella oggetto della richiesta.

4. In riferimento a quanto disposto dall'articolo 35 della Legge 8 dalla Regione Emilia-Romagna per l'ATC MO 3, si stabilisce la quota massima di accesso in 361 cacciatori. Detta quota risulta pari ad un cacciatore ogni 18 ettari di territorio agro-silvo-pastorale, facente capo al pre-parco.

Articolo 3 - Specie cacciabili e periodi di caccia

1. Fermo restando che all'interno del pre-parco non si attua preapertura, sono cacciabili, secondo i periodi stabiliti dal vigente calendario venatorio provinciale, le seguenti specie:

- lepre comune (*Lepus europaeus*);
- quaglia (*Coturnix coturnix*);
- tortora (*Streptopelia turtur*);
- beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- cesena (*Turdus pilaris*);
- colombaccio (*Columba palumbus*);
- cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
- fagiano (*Phasianus colchicus*);
- gazza (*Pica pica*);
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- tordo bottaccio (*Turdus philomelos*),
- tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- volpe (*Vulpes vulpes*).

2. Sono cacciabili unicamente in forma selettiva, come da leggi e regolamenti vigenti e sulla base di appositi piani di prelievo, nei periodi stabiliti dal calendario venatorio provinciale vigente, le seguenti specie:

- capriolo (*Capreolus capreolus*);
- daino (*Dama dama*);

3. E' cacciabile in forma collettiva, unicamente con il metodo della girata, nonché in forma selettiva, come da leggi e regolamenti vigenti e sulla base di appositi piani di prelievo, nei periodi stabiliti dal calendario venatorio vigente, la seguente specie:

- cinghiale (*Sus scrofa*).

4. Il merlo (*Turdus merula*), considerate le misure individuate per la conservazione del merlo dal collare (*Turdus torquatus*) nel documento "Lista rossa degli uccelli nidificanti in Emilia-Romagna", non è cacciabile nel territorio di pre-parco.

5. Tutte le specie non espressamente menzionate nel presente articolo non sono cacciabili all'interno del pre-parco.

Articolo 4 - Carniere

1. Ogni cacciatore ammesso all'esercizio venatorio nel pre-parco, nella stessa giornata di caccia non può abbattere complessivamente più di:

- una lepre (*Lepus europaeus*);
- due beccacce (*Scolopax rusticola*).

Nel corso dell'intera stagione venatoria è consentito, a ciascun cacciatore, il prelievo complessivo di non più di cinque capi di lepre.

2. Relativamente alle altre specie contemplate all'art. 3 del presente Regolamento e non espressamente menzionate in questo articolo, si rimanda al calendario venatorio provinciale.

Articolo 5 - Giornate ed orari venatori

- La cacce collettive al cinghiale non possono avere luogo prima delle ore 8.00 e devono terminare entro le ore 16.00. Le girate possono avvenire esclusivamente nelle giornate di mercoledì, giovedì e domenica.
- Per tutte le altre specie, fermo restando quanto specificato all'articolo 3 del presente Regolamento, le giornate e gli orari venatori sono quelli previsti dal calendario venatorio provinciale.

Articolo 6 – Addestramento ed allenamento degli ausiliari

1. Per ciò che concerne le modalità ed i tempi per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, si rimanda a quanto previsto dal calendario venatorio provinciale.

2. L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte dell'Ente Parco e non possono in alcun modo provocare la predazione di fauna selvatica.
3. E' assolutamente vietato fare addestramento dei cani da caccia all'interno dell'area del Parco.

Articolo 7 – Forme di esercizio dell'attività venatoria

1. Nel territorio di pre-parco sono previste:
 - ❑ la caccia da appostamento fisso con e senza l'utilizzo di richiami vivi, sino ad un tetto complessivo di non più di 10 appostamenti fissi di terra;
 - ❑ la caccia vagante.
2. Con la definizione di caccia vagante si intendono le seguenti forme di esercizio dell'attività venatoria:
 - ❑ caccia di selezione agli ungulati da appostamento (altana) o tramite percorsi;
 - ❑ caccia al cinghiale con il metodo della girata;
 - ❑ caccia da appostamento al colombaccio;
 - ❑ caccia da appostamento temporaneo;
 - ❑ caccia a rastrello in non più di tre persone e con un massimo di due cani per cacciatore.
3. L'esercizio venatorio da appostamento temporaneo è consentito solamente con l'utilizzo di capanni portatili prefabbricati che devono essere collocati all'inizio della giornata di caccia e rimossi al termine della giornata stessa.

Articolo 8 – mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. La caccia di selezione agli ungulati è consentita esclusivamente con l'uso delle armi previste all'art. 8 del Regolamento Regionale 6 aprile 1995, n.21.
2. La caccia al cinghiale in girata è consentita con l'uso di armi a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40 e di fucili a canna liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica. Non è obbligatorio l'uso del canocchiale di mira. Ciascun partecipante alla girata è tenuto ad indossare un giubbotto o gilet con colore fluorescente ad alta evidenza di colore giallo o arancio.
3. L'attività venatoria, nelle restanti forme contemplate all'articolo 7 del presente Regolamento, è consentita esclusivamente con l'uso di armi previste all'art. 13 della Legge 157.
4. L'uso del falco è consentito secondo le disposizioni dell'articolo 48 della Legge 8.
5. E' vietato utilizzare e detenere munizioni spezzate con pallini di dimensioni maggiori al n° 000 (3/0) ed è vietato detenere ed usare munizioni manomesse.
6. E' sempre vietato utilizzare fari o altre fonti luminose su animali selvatici, ad eccezione delle persone autorizzate dall'Ente Parco.

Articolo 9 - Suddivisione del territorio di pre-parco in sub-unità gestionali

1. E' facoltà dell'Ente Parco individuare distretti di gestione in base ai quali suddividere il territorio di pre-parco.
2. Sono individuati, in via preliminare, i seguenti distretti:
 - ❑ **Distretto A** : comprendente la porzione di territorio del pre-parco che ricade entro i limiti amministrativi dei comuni di Sestola, Montecreto e Fanano;
 - ❑ **Distretto B** : comprendente la porzione di territorio del pre-parco che ricade entro i limiti amministrativi dei comuni di Pievepelago, Riolunato e Fiumalbo;
 - ❑ **Distretto C** : comprendente la porzione di territorio del pre-parco che ricade entro i limiti amministrativi del comune di Frassinoro.
3. Sulla base di articolate proposte, è facoltà dell'Ente Parco individuare per ciascun distretto un referente di fiducia avente una delle qualifiche di cui all'articolo 6 comma 1 del Regolamento Regionale 6 aprile 1995, n.21

Articolo 10 – Caccia al cinghiale con il metodo della girata

1. Fermo restando quanto specificato agli articoli 3 e 8 del presente Regolamento, si stabilisce quanto segue:

- ❑ l'Ente Parco, su proposta dei conduttori di limiere abilitati e provvisti dei requisiti definiti al comma 1 dell'articolo 2, suddivide il territorio di pre-parco in aree di girata aventi dimensioni indicative pari a 500 ettari. Vengono valutate solamente le proposte, pervenute entro il 31/01 di ogni anno, complete di cartografie indicanti i confini e redatte su base CTR 1 : 10.000. Per il solo 2001 si proroga tale data al 31/07/01.
- ❑ la decisione da parte dell'Ente Parco relativa al numero ed ai confini delle aree di girata è annuale ed insindacabile;
- ❑ non sono autorizzate aree di girata adiacenti ad altre. A questo proposito sono da preferire confini naturali (corsi d'acqua, crinali, strade, ecc.);
- ❑ ciascuna area è assegnata, dall'Ente Parco, a due conduttori di limiere (un titolare ed un sostituto), per l'intera durata della stagione faunistico-venatoria. Ai conduttori assegnatari competono tutte le attività gestionali annuali, tra cui: censimenti, prevenzione dei danni, organizzazione dell'attività venatoria. L'assiduità e lo zelo dimostrate dai conduttori nell'adempiere agli oneri suddetti, costituiscono elementi di valutazione per l'Ente Parco, all'atto dell'assegnazione annuale delle aree;
- ❑ è facoltà insindacabile dell'Ente parco, laddove lo reputi necessario, individuare un terzo assegnatario da affiancare agli altri due, anch'esso con funzioni di sostituto;
- ❑ è vietato lo svolgimento di girate in assenza di almeno un titolare tra quelli nominati dall'Ente Parco per ciascuna area;
- ❑ è vietato lo svolgimento contemporaneo di girate nell'ambito della medesima area.
- ❑ è vietato ai partecipanti alla girata abbandonare l'area prima del termine dell'azione di caccia.

Articolo 11 – Caccia agli ungulati con metodi selettivi

1. Con le modalità stabilite dal Regolamento Provinciale per la gestione faunistico venatoria degli Ungulati della Provincia di Modena, nel territorio di pre-parco vengono individuate aree di censimento e prelievo. Dette aree costituiscono le sub-unità gestionali sulla base delle quali sono organizzate le operazioni censuarie ed articolati i prelievi.

2. E' facoltà dell'Ente Parco istituire aree di censimento e prelievo sulla base di proposte inoltrate da singoli cacciatori di selezione, in possesso dei requisiti definiti al comma 1 dell'articolo 2.

3. I cacciatori di selezione in possesso dei necessari requisiti, annualmente, inoltrano all'Ente Parco le richieste di assegnazione alle aree di censimento e prelievo, specificando le proprie preferenze.

4. L'Ente Parco, a suo giudizio, stabilisce la destinazione dei singoli cacciatori alle sub-unità di cui al comma precedente. La suddetta assegnazione è annuale e vincola il cacciatore a svolgere le attività gestionali nell'area di attribuzione; inoltre l'Ente Parco può suddividere nell'ambito delle zone omogenee individuate le forme di prelievo per il cinghiale (selezione e/o girata) e i periodi ritenuti più idonei dal punto di vista gestionale.

5. Il criterio applicato per l'accesso al prelievo è di tipo meritocratico. In particolare, costituisce titolo preferenziale per l'autorizzazione al prelievo e per la scelta delle aree in cui svolgere le attività gestionali, la disponibilità dimostrata dai cacciatori di selezione nel compiere prestazioni volontarie all'interno del Parco (zone A, A1, B, C definite nel piano territoriale).

Articolo 12 – Piani di prelievo

1. L'attività venatoria a carico delle specie di fauna selvatica residenti (stanziali), si basa sulle consistenze stimate annualmente. Limitatamente alla caccia di selezione agli ungulati, l'Ente Parco, assegna i capi ai singoli cacciatori e provvede contestualmente a distribuire i contrassegni identificativi, distribuiti dalla Provincia, di cui al comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento Provinciale per la gestione faunistico venatoria degli Ungulati.

2. I piani di prelievo relativi agli Ungulati, definiti di comune accordo tra Ente Parco e Provincia, vengono inoltrati all'INFS, almeno 60 giorni prima dell'inizio del periodo di prelievo stabilito per ciascuna specie.

Articolo 13 – Diritti d'iscrizione e contributi per le spese di gestione

1. Per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree di pre-parco è fissato un diritto d'iscrizione, il cui importo e le relative modalità di pagamento verranno determinati dall'ente Parco all'inizio di ogni annata venatoria.

2. A seguito dell'adempimento alle formalità sopradescritte, vengono forniti al cacciatore un tesserino ed una scheda riportante tutte le specie cacciabili nell'anno di riferimento, entrambi predisposti a cura dell'Ente Parco. Il cacciatore è tenuto a compilare la scheda di cui sopra fornendo le informazioni richieste. In particolare è fatto obbligo per il cacciatore di annotare i capi uccisi immediatamente dopo l'abbattimento e comunque prima del termine della giornata di caccia. La mancata riconsegna all'Ente Parco del tesserino e della relativa scheda e la mancata o parziale compilazione di quest'ultima, comportano la sospensione del cacciatore responsabile dall'esercizio dell'attività venatoria per la stagione successiva a quella in cui si è registrata l'infrazione.

Articolo 14 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si rimanda alle norme elencate all'articolo 1, commi 1 e 2.